

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE, L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO CON MODALITA' CONCORDATE DEL SOFTWARE "IN.EM.AR." (INventario EMissioni ARia)

viene sottoscritta la presente convenzione

TRA

- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE della LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Viale Ippolito Rosellini 17, in persona del Direttore del Settore Monitoraggi Ambientali Silvia Anna Bellinzona, delegato dal Direttore Generale con decreto n. del ;

E

- ARPA VENETO, con sede legale in via Ospedale Civile, 24, 35121 Padova, in persona del Commissario Straordinario (*nome e cognome*);

PREMESSO che:

- l'Inventario delle emissioni in Lombardia, denominato IN.EM.AR. (INventario EMissioni ARia), è una banca dati essenziale per l'attuazione delle vigenti disposizioni - comunitarie e nazionali - in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
- nella sua attuale configurazione, il software, oggi denominato IN.EM.AR. 07_11, prodotto da Regione Lombardia e di sua esclusiva proprietà, si presenta, in ambito nazionale, come uno degli inventari delle emissioni più funzionali e ricchi di dati ed è utilizzato, in quanto disponibile sul sito regionale, sia da soggetti pubblici, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, sia da operatori tecnico-scientifici, per studi, ricerche e valutazioni di impatto ambientale;
- il medesimo software costituisce, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". (10G0177) (G.U. Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2010), una banca dati essenziale per l'attuazione del decreto stesso, in particolare per quanto concerne la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, la zonizzazione del territorio regionale, la stima dei benefici derivanti dalle misure adottate per la riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso la simulazione di scenari di emissione;
- la legge regionale della Lombardia del 11 dicembre 2006 n. 24 recante le "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" all'art. 4 c. 4, prevede che A.R.P.A. Lombardia assicuri la definizione, la gestione e lo sviluppo dell'Inventario delle Emissioni in atmosfera;
- in data 20 giugno 2006, Regione Lombardia e le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Puglia, nonché le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato dalla Giunta di Regione Lombardia con deliberazione 30 novembre 2005, n. 1279, una Convenzione, di durata triennale, per la realizzazione concordata e coordinata dei rispettivi inventari regionali delle emissioni in atmosfera, attraverso la condivisione della metodologia, del software e dei

dati alla base dell'inventario IN.EM.AR.; a detta Convenzione, in data 12 dicembre 2007, hanno aderito anche le Province autonome di Trento e Bolzano;

- in data 13 ottobre 2009, Regione Lombardia e le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Puglia e Marche, nonché le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento e l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato dalla Giunta di Regione Lombardia con deliberazione 27 maggio 2009, n. 9531, una ulteriore convenzione, di durata triennale, per la gestione e lo sviluppo con modalità concordate del software "IN.EM.AR." (INventario EMissioni ARia);
- i rapporti convenzionali intercorsi nei trienni 2007-2009 e 2010-2012 tra i medesimi Enti hanno favorito un organico e valido sviluppo di IN.EM.AR., mediante l'istituzione di un Comitato Tecnico di Coordinamento interregionale che attraverso incontri periodici ha permesso lo sviluppo di azioni coordinate e supportate da A.R.P.A. Lombardia, anche ai fini della formazione all'uso dell'Inventario stesso;

nel corso del 2014, ARPA Lombardia, Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, ARPA Puglia, ARPA Friuli Venezia Giulia, APPA Trento e APPA Bolzano;

- hanno manifestato l'interesse a proseguire la collaborazione per la gestione concordata e coordinata dei rispettivi inventari regionali delle emissioni, al fine di garantire ulteriormente la congruenza e l'omogeneità nella metodologia e nelle informazioni raccolte nei medesimi data-base;
- tra la fine del 2014 e il 2015 sono state pertanto stipulate una serie di convenzioni. tra ARPA Lombardia, Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, ARPA Puglia, ARPA Friuli Venezia Giulia, APPA Trento e APPA Bolzano caratterizzate dal medesimo piano triennale delle attività;
- per ragioni indipendenti dalla volontà delle Parti, non è stato possibile per la Regione Veneto sottoscrivere la convenzione tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015;
- le attività contenute nel piano triennale hanno avuto inizio nel 2015 in ragione della necessità di dare omogeneità ai processi, anche con riguardo all'inventario regionale delle emissioni in atmosfera della Regione Veneto, pur nelle more della sottoscrizione della convenzione;
- la Regione Veneto, con nota prot. n. 23197 del 21 gennaio 2016, ha dato mandato ad ARPA Veneto – ente gestore dell'inventario regionale delle emissioni - alla sottoscrizione della convenzione per la gestione e lo sviluppo con modalità concordate del software "IN.EM.AR.";
- ARPA Veneto ha comunicato ad ARPA Lombardia, con nota prot.13528 del 9 febbraio 2016 (di aver accettato la richiesta da parte della Regione Veneto);
- al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio, le Parti concordano che ARPA Veneto concorra alle spese, per l'assistenza tecnica e manutentiva dell'applicativo, lo sviluppo dell'applicativo, il supporto all'addestramento e all'utilizzo dell'applicativo, come meglio specificato nel seguito;
- ;

- ARPA Veneto corrisponderà ad ARPA Lombardia la quota annuale relativa al 2015, anno in cui si è dato inizio del piano triennale delle attività, pur nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, per le ragioni sopra descritte;
- è intendimento di tutti gli enti con i quali ARPA Lombardia ha sottoscritto analoghe convenzioni, far proseguire l'attività del sopracitato Comitato Tecnico di Coordinamento interregionale che avrà funzioni di coordinamento, come meglio definite all' art. 13;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra ARPA Lombardia ed ARPA Veneto per la realizzazione concordata e coordinata dell' inventario regionale delle emissioni, attraverso la condivisione, gestione, aggiornamento e sviluppo della metodologia e dell'applicativo *software* dell'inventario denominato IN.EM.AR. (INventario EMISSIONI ARia).

Art. 3 – METODOLOGIA

Il riferimento metodologico per la redazione dell'inventario delle emissioni è costituito dalle metodologie EMEP-Corinair sviluppate in ambito europeo, dalla "Guida agli inventari delle emissioni in atmosfera dell'Agenzia europea per l'Ambiente", realizzata dal CTN-ACE e da altra documentazione scientifica disponibile nel settore degli inventari delle emissioni.

Tali metodologie sono il riferimento già utilizzato per la realizzazione dell'applicativo *software* IN.EM.AR. e indicate a livello europeo per la predisposizione degli inventari regionali.

Nell'ambito della presente convenzione ARPA Veneto ed ARPA Lombardia si impegnano a condividere le informazioni e la documentazione relative a:

- metodologie utilizzate per la redazione dell'inventario a scala regionale, nonché informazioni legate alla loro implementazione;
- descrizione e contenuto delle basi dati (es.: indicatori, fattori di emissione) utilizzati per la redazione dell'inventario stesso;
- risultati delle stime delle emissioni effettuate utilizzando il *software* IN.EM.AR.
- dati o studi che possano contribuire alla realizzazione delle attività di cui all'allegato tecnico

Art. 4 – *SOFTWARE*: CARATTERISTICHE, TITOLARITA' E USO

- a) Il *software* IN.EM.AR., prodotto da Regione Lombardia e sviluppato da ARPA Lombardia, viene messo a disposizione di ARPA Veneto di cui all'articolo 2, secondo i reciproci accordi definiti nei comma successivi e con riferimento alla Direttiva del 19 dicembre 2003 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

che dà indicazioni in merito allo “sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” e agli indirizzi generali contenuti nel D.lgs.7 marzo 2005, n. 82, in merito al riutilizzo dei programmi informatici già sviluppati da Pubbliche Amministrazioni e s.m.i..

- b) Ai fini della presente convenzione, per *software* IN.EM.AR. si intende il programma elaborato, richiesto da Regione Lombardia e sviluppato da A.R.P.A. Lombardia. Costituiscono parte integrante e sostanziale del *software* i codici in formato sorgente ed oggetto o eseguibile, lo studio di fattibilità, gli algoritmi, la base dati, i diagrammi di flusso e tutti i materiali preparatori e di analisi, nonché il manuale d’uso relativo al *software*.
- c) La proprietà e la titolarità assoluta, piena ed esclusiva di tutti i diritti e di tutte le facoltà sul *software* IN.EM.AR. spettano a Regione Lombardia, che ne ha affidato la definizione, la gestione e lo sviluppo ad A.R.P.A. nella L.R. 24/2006 di cui alle premesse. Non fanno parte del *software* IN.EM.AR. tutti i dati inseriti da ARPA Veneto per il territorio di propria competenza, nonché i risultati ottenuti dall’utilizzo del *software* stesso.
- d) Nell’ambito di durata della presente convenzione, le evoluzioni del *software* già realizzate per effetto delle precedenti convenzioni o che saranno effettuate in attuazione della presente collaborazione, saranno utilizzate liberamente da ARPA Veneto.
- e) Scaduti gli effetti della presente convenzione Regione Lombardia e A.R.P.A. Lombardia potranno autonomamente proseguire l’utilizzo e lo sviluppo del *software* IN.EM.AR. L’utilizzo del *software* stesso da parte di ARPA Veneto sarà possibile, senza oneri aggiuntivi, limitatamente all’ultima versione disponibile al momento della scadenza della convenzione.

L’ARPA Veneto si impegna ad utilizzare il *software* IN.EM.AR. alle seguenti condizioni:

- utilizzo esclusivo per i fini interni e degli enti cui compete l’aggiornamento dell’inventario emissioni ai sensi delle rispettive leggi regionali;
- divieto di uso a scopo commerciale e divieto di cessione a terzi del software e/o di file/codici sorgenti o erogazione di servizi per conto di terzi (onerosi o meno che siano);
- eventuale sviluppo autonomo di moduli di calcolo o di altre funzionalità dell’inventario, unicamente previo accordo e condivisione tra le Parti;
- citazione del *software* INEMAR e di Regione Lombardia e ARPA Lombardia quali soggetti autori ove tale *software* venga utilizzato per elaborazioni oggetto di testi, pubblicazioni o presentazioni esterne;
- collaborazione alla definizione degli interventi migliorativi sul *software* e di manutenzione funzionale ed evolutiva.

È permesso all’ARPA Veneto l’utilizzo di parti del *software* IN.EM.AR. (codici di calcolo, tabelle, algoritmi) per eventuali altri applicativi e *software* d’interesse, a condizione che il prodotto risultante non sia chiamato IN.EM.AR.

Art. 5 – PIANO DI ATTIVITA’

Gli sviluppi del *software*, i miglioramenti, lo sviluppo delle versioni successive nonché la realizzazione di specifici approfondimenti, studi e ricerche finalizzati al miglioramento ed implementazione dell’inventario delle emissioni, sono definiti nel programma triennale di attività di cui all’allegato tecnico, parte integrante e sostanziale della convenzione.

Le attività riguardano la condivisione delle versioni più aggiornate di IN.EM.AR., delle metodologie e dei risultati, nonché la formazione e l’assistenza al suo utilizzo e la realizzazione di aggiornamenti e funzionalità aggiuntive.

Il programma triennale, di cui all'allegato tecnico, verrà suddiviso in piani annuali di attività sulla base delle esigenze evidenziate nell'ambito del Comitato tecnico di coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13.

Il programma annuale delle attività sarà redatto entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E RUOLO DI ARPA LOMBARDIA

A.R.P.A. Lombardia si impegna a garantire:

- a) la funzionalità del sistema;
- b) il supporto tecnico;
- c) la formazione ai fini del corretto utilizzo del sistema stesso;
- d) la guida metodologica per la realizzazione degli eventuali sviluppi;
- e) il coordinamento delle attività, anche mediante la convocazione di riunioni periodiche dei referenti tecnici per la presentazione dello stato di avanzamento lavori e di momenti di discussione sulle tematiche di comune interesse o per la condivisione di dati e metodi utilizzati nella redazione degli inventari con i rappresentanti degli altri enti sottoscrittenti la convenzione;
- f) la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 5;
- g) la redazione del programma annuale delle attività entro i termini stabiliti al precedente art. 5;
- h) la redazione di un rapporto annuale delle attività svolte entro la fine di ogni anno;
- i) rendiconto complessivo delle attività svolte nell'intero triennio.

Gli oneri relativi all'acquisto e funzionalità dell'hardware e del software di base atti a garantire il funzionamento di INEMAR si intendono a carico di ARPA Veneto.

Il rilascio da parte di ARPA Lombardia degli aggiornamenti avverrà mediante la messa a disposizione dei file su uno spazio FTP e la comunicazione delle necessarie istruzioni; qualora ARPA Veneto ne faccia richiesta, ARPA Lombardia eseguirà anche l'installazione degli aggiornamenti; in tal caso ARPA Veneto dovrà permettere l'accesso remoto al proprio server IN.EM.AR.

Art. 7 – RISORSE ECONOMICHE E PROFESSIONALI

- a) Tenendo conto degli oneri derivanti dal ruolo di ARPA Lombardia nell'ambito della convenzione, l'adesione alla convenzione comporta, a carico di ARPA Veneto l'erogazione di un contributo annuale pari ad € 22.000,00 (fuori campo IVA), a copertura delle attività affidate (art.6 a),b),c),d),e) f)).
- b) Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 5, ARPA Veneto si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse professionali e i prodotti *software* necessari.
- c) Il contributo di cui alla lettera a) del presente articolo dovrà essere versato, dietro presentazione del rapporto di cui all'art 6 lett. h).
- d) In relazione alle attività già svolte e concluse nell'anno 2015, per le quali il rapporto di cui all'art. 6 lett. h è già stato presentato, ARPA Veneto si impegna a corrispondere ad ARPA Lombardia € 22.000,00 (fuori campo IVA) al momento della sottoscrizione della presente convenzione;
- e) ARPALombardia per specifiche attività di sviluppo del *software* IN.EM.AR., previste dal piano di attività di cui all'art.5, potrà avvalersi della collaborazione di Enti e Soggetti di elevata competenza scientifica (Università, Istituti di Ricerca, etc.) comprovata in precedenti rapporti di studio e ricerca, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 8 – DURATA

La presente convenzione ha a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.. Le attività effettuate a partire dal 2015, in concomitanza con il piano triennale concordato tra tutti gli enti sottoscrittori di analoghe convenzioni per Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, ARPA Puglia, ARPA Friuli Venezia Giulia, APPA Trento e APPA Bolzano, si intendono disciplinate ai sensi della presente convenzione. È escluso il rinnovo tacito. La convenzione potrà essere rinnovata, secondo l'accordo formale delle parti.

Art. 9 – RISULTATI E LORO UTILIZZAZIONE

I dati di base e i risultati degli inventari emissioni redatti in applicazione della presente Convenzione appartengono in eguale misura alle parti, che si impegnano a condividerli.

L'utilizzo e la divulgazione scientifica dei dati di base e delle metodologie di stima, fatte salve le esclusioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, dovranno essere concordati tra le parti. La pubblicazione dei risultati delle emissioni-è liberamente effettuata da ARPA Veneto relativamente al territorio di propria competenza.

Art. 10 – SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività della convenzione sono tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo di segretezza in ordine a eventuali notizie e informazioni non direttamente attinenti alle finalità della medesima convenzione.

Tali limitazioni non si applicano per le informazioni che, al momento della divulgazione, siano di pubblica conoscenza o dominio.

Le parti si impegnano ad introdurre apposite clausole contrattuali che sanzionino efficacemente il vincolo di riserbo in tutti gli accordi di collaborazione instaurati nell'ambito e ai fini della convenzione.

Art.11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art 29 del D.L.vo 196/2003 le parti assumono reciprocamente la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati nell'ambito della presente convenzione e delle successive attuative, di titolarità della controparte.

Le parti:

- si impegnano ad ottemperare alle disposizioni di cui al D.L.vo 196/2003;
- si impegnano a rispettare ed applicare eventuali specifiche istruzioni ricevute in relazione a peculiari aspetti del presente accordo;
- si impegnano, in caso di nomina di soggetti incaricati del trattamento dati ai sensi dell'art 30 del D.L.vo 196/2003, ad impartire agli stessi specifiche istruzioni in merito al trattamento dati loro affidato;
- si impegnano a comunicare alla controparte ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui l'altra parte è titolare;
- si impegnano a nominare una persona fisica referente per la protezione dei dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione;

- si impegnano a rendere accessibili tutte le informazioni, comprese quelle inerenti le misure di sicurezza, inerenti il trattamento dei dati acquisiti nel corso della convenzione.

Art.12 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE E REFERENTI TECNICI

I Responsabili della Convenzione sono: per ARPA Lombardia dott.ssa Silvia Anna Bellinzona, Direttore del Settore Monitoraggi Ambientali, per ARPA Veneto il dr. Alessandro Benassi, Commissario Straordinario.

I referenti Tecnici sono: per ARPA Lombardia, Dr.ssa Elisabetta Angelino, Responsabile U.O. Modellistica Atmosferica e Inventari, dr. Salvatore Patti Dirigente Osservatorio Regionale Aria di ARPAV.

ARPA Lombardia ed ARPA Veneto si impegnano a segnalare tempestivamente la sostituzione del proprio referente tecnico, ove necessario.

Art. 13 – COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato Tecnico di Coordinamento è costituito dai referenti tecnici nominati dagli Enti sottoscrittori di convenzioni bilaterali con ARPA Lombardia per la gestione e implementazione del *software* IN.EM.AR.

Secondo i compiti assegnati all'art.6, A.R.P.A. Lombardia, individua il nominativo del Coordinatore del Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico è riunito dal Coordinatore.

Il Comitato Tecnico, che si riunirà almeno tre volte l'anno, anche tramite videoconferenza, ha il compito di stabilire, ai sensi dell'art.5, il piano annuale di attività, di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e verificare la coerenza tra le attività programmate e quelle svolte e di proporre, ove necessario, eventuali integrazioni o revisioni al piano triennale di attività.

Le proposte di modifica al piano triennale saranno valutate dai Responsabili della Convenzione, assumendo le conseguenti determinazioni in merito.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, qualora non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art. 15 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico di Arpa Lombardia tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

E' inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto:

Milano,

per l'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Lombardia

Il Direttore del Settore Monitoraggi Ambientali

.....
per l' Agenzia Regionale per la
Protezione dell' Ambiente del Veneto

Il Commissario Straordinario